

IMPOSTA DI SOGGIORNO

DICHIARAZIONE ANNUALE - SCADENZA 30 SETTEMBRE

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze con il *Decreto 29 aprile 2022* ha approvato il modello di dichiarazione dell'Imposta di soggiorno.

Al decreto, oltre al modello di dichiarazione, sono allegati:

- le istruzioni per la compilazione della dichiarazione;
- le specifiche tecniche per la trasmissione telematica della dichiarazione.

La documentazione si può consultare a questo indirizzo internet:

<https://www.finanze.it/it/inevidenza/D.M.-29-aprile-2022-concernente-lapprovazione-del-modello-di-dichiarazione-dellimposta-di-soggiorno/>

Chi deve utilizzare il modello

Il modello deve essere utilizzato:

- dai gestori delle strutture ricettive per la dichiarazione relativa all'imposta di soggiorno di cui all'*art. 4* del *D.Lgs. n. 23/2011*, al contributo di soggiorno previsto a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive di Roma Capitale introdotto dall'*art. 14*, comma 16, lettera e), *D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*

- dai soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle cosiddette locazioni brevi, ai sensi dell'*art. 4, D.L. 24 aprile 2017, n. 50* convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96* che disciplina i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Presentazione dichiarazione

La dichiarazione deve essere presentata, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, con accesso tramite Spid o altra modalità consentita entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. **NELL'ANNO 2022 LA SCADENZA è STATA PROROGATA AL 30 SETTEMBRE ed è relativa agli anni d'imposta 2020 e 2021.**

Compilazione e invio dichiarazione

La compilazione e la presentazione della dichiarazione deve avvenire secondo le istruzioni e le specifiche tecniche allegate al decreto e può essere compilata e trasmessa anche da soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni sindacali, professionisti iscritti all'albo).

La dichiarazione è suddivisa per anno e per gestore, prevedendo la compilazione di un riquadro per ogni struttura ricettiva e quattro righe (una per trimestre) nelle quali va indicato: la tariffa dell'imposta a notte, l'imposta applicata, il numero delle presenze paganti, esenti o ridotte.

Nella sezione dedicata al versamento è previsto un importo cumulativo annuale delle somme versate al Comune.

Restano fermi tutti gli altri obblighi imposti dai Comuni ovvero le comunicazioni periodiche delle presenze, i versamenti da eseguire sulla base delle scadenze indicate nel regolamento dell'ente.